

Modifica del 1° capoverso dell'art. 29  
del Regolamento Interno -

Il Regio Commissario

Visto il R. D. L. n. 512 del 30 aprile 1931-IX;

Visto l'art. 29 del Regolamento Interno  
per il personale approvato con deliberazione  
consiliare 31-12-1930-IX;

Visto l'art. 6 del R. D. L. 13 novembre 1924  
n. 1825/1833;

tenuta presente la Circolare N. 272 del  
Giornale Militare 1931;

Sentito il Direttore Generale;

Delibera

che il 1° capoverso dell'articolo 29 del Re-  
golamento Interno del personale venga mo-  
dificato come segue:

" L'impiegato richiamato alle armi per  
" servizio temporaneo in tempo di pace o  
" invitato a compiere esperimenti per con-  
" seguire gradi superiori o chiamato in  
" servizio temporaneo della M. T. P. N. e  
" considerato in congedo straordinario, duran-  
" te il quale ha diritto per tre mesi all'in-  
" tero stipendio e per il periodo successivo al